R.G. N. 2844/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

SEZIONE UNICA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice, Dott. Monica Croci, ha emesso la seguente

SENTENZA

redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2844 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 (procedimento assegnato 17.11.2017 a questo giudice), trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.19 con assegnazione dei termini ex art.190 I comma c.p.c., vertente

TRA

Parte_1 *Controparte_1*, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore *Persona_1*; *Controparte_2*; *Controparte_3*; *[...]* *CP_4*; *Controparte_1*; *Controparte_5*; *Controparte_6*; *[...]* *CP_7*, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti [redacted] e [redacted] giusta procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

Controparte_8 in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. *Controparte_9* rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritto.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

MOTIVI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

Con atto di citazione passato per le notifiche il 14.09.16, *Parte_1* *CP_1* , *CP_2* *CP_3* e *Controparte_4* , nelle rispettive qualità di coniuge e figli conviventi nonché eredi legittimi del [redacted] *Controparte_6* [redacted] e [redacted] *CP_8* [redacted]; *Controparte_1* , quale sorella del defunto; *Per_1* (rappresentata dal padre *CP_1*), *CP_5* e *Controparte_6* nonché *Controparte_7* quali nipoti conviventi del defunto, convenivano in giudizio la *Controparte_8* postulandone la responsabilità – contrattuale o extracontrattuale - per il decesso del proprio congiunto, ricoverato presso vari reparti dell' *Organizzazione_1* di *CP_8* a decorrere dal 12.07.2005 e sino alla morte; deducevano in particolare come lo stesso, sottoposto a vari trattamenti sanitari senza previa acquisizione del necessario consenso informato, avesse durante la degenza contratto due infezioni (da Stafilococcus Epidermidis nonché da Psuedomona Aeruginosa, la quale ultima colpì le vie urinarie, peraltro in paziente cui venne applicato un catetere vescicale) indubbiamente nosocomiali (risultando tale circostanza annotata nella stessa cartella clinica, nella Scheda di dimissione del paziente) ed inefficacemente trattate, dalle quali derivò una grave sepsi, cui si aggiunse uno stato di una insufficienza renale - scorrettamente affrontato mediante la somministrazione di diuretici anziché attraverso la reidratazione del paziente - che determinarono l'arresto cardiocircolatorio del paziente e quindi la di lui morte.

Domandavano quindi il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti; in particolare, tutti gli attori lamentavano un danno biologico proprio alla salute psichica (dedotto a pag.22 dell'atto di citazione, benché non richiamato nell'elencazione esemplificativa delle voci di danno contenuta nelle Conclusioni) ed un danno morale da morte del congiunto convivente, da perdita del rapporto parentale, esistenziale, alla vita di relazione, alla serenità familiare nonché alla vita sessuale per quanto attiene alla sola vedova; quest'ultima ed i figli, in qualità di eredi, domandavano altresì, ciascuno pro quota, il risarcimento del danno tanatologico (quale danno biologico massimo) e catastrofale (da lucida agonia) patito dal defunto; la *Parte_1* domandava infine anche il ristoro dei danni patrimoniali subiti, sia con riguardo alle spese funerarie e connesse, sia allegando che, a causa della sintomatologia ansioso depressiva seguita al decesso del coniuge, non è più in grado di svolgere le sue mansioni di casalinga/coordinatrice del nucleo familiare. I lamentati danni venivano quantificati in complessivi €.1.370.000 per la *Parte_1* €.650.000 per ciascuno dei figli, €.400.000 per la sorella ed €.300.000 per ciascuno dei nipoti o nella diversa ritenuta di giustizia.

Si costituiva la *CP_8* che eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati, la necessità che gli attori

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

fornissero prova della propria legittimazione attiva nonché – anche inquadrando la responsabilità della CP_8 in chiave contrattuale – del nesso causale tra il postulato inadempimento delle struttura sanitaria e l'aggravamento delle condizioni del paziente e/o l'insorgenza delle nuove patologie, allegando come la CP_8 convenuta avesse, nel presidio ospedaliero in questione, adottato tutte le misure preventive necessarie a scongiurare infezioni nosocomiali, come risultante dall'indagine conoscitiva in tal senso svolta dell'CP_1 sull'ospedale Org_1, nel quale vennero peraltro eseguiti, nel periodo antecedente il ricovero del CP_6, interventi di bonifica e sanificazione degli impianti idrici e di aerazione nonché controlli "a tampone" nei vari ambienti; allegava inoltre di aver affidato all' Pt_2 il monitoraggio periodico delle condizioni igieniche – il quale aveva avuto esisti confortanti – e di aver adottato protocolli - ad esempio circa il trasporto dei pazienti in sala operatoria - volte a limitare le occasioni di contagio. Deduceva poi come i danni allegati, ivi compreso quello da perdita parentale - la cui configurabilità, al di fuori della famiglia nucleare, presuppone il requisito della convivenza - dovessero anch'essi essere provati ed osservava infine come la lesione dell'integrità fisica con esito letale non desse luogo ad un danno biologico, posto che la morte non costituisce la lesione massima della salute, ma colpisce il diverso bene giuridico della vita ed implica in sé la perdita della capacità giuridica e, con essa, la capacità di acquistare diritti trasmissibili iure hereditatis. Concludeva chiedendo la reiezione delle avverse pretese.

Implicitamente respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione - posto che il pur voluminoso atto di citazione consente di identificare i fatti posti in nesso eziologico col decesso, ossia il duplice contagio fonte di sepsi e l'erroneo trattamento dell'insufficienza renale, nonché i distinti petita, come sopra sinteticamente esposti - assegnati i richiesti termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali e c.t.u. medico legale e quindi trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata.

*

E' inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, posto che questa si costituì tardivamente in giudizio, in data 03.04.2017: l'udienza di prima comparizione venne fissata al giorno 24.04.17 ai sensi dell'art.168 bis IV comma c.p.c., sicché il dies a quo di decorrenza a ritroso del termine di 20 gg. per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto era costituito dalla data indicata in citazione del 20.04.17 (restando poi indifferente il successivo rinvio d'ufficio dell'udienza); ne consegue che la parte convenuta era decaduta dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio (cfr. artt.166, 167, II comma, c.p.c.; in ogni caso, l'eccezione è comunque infondata posto che il termine di prescrizione, decorrente dal decesso di [...] CP_6, fu interrotto dalla lettera racc.ta A/R ricevuta dalla Cont il 22.04.15, prodotta in

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

allegato alla Memoria attorea ex art.183 VI comma c.p.c. n.2; detto termine è decennale sia inquadrando il caso in termini contrattuali che in chiave extracontrattuale, posto che il delitto di omicidio colposo astrattamente configurabile nel caso di specie si consumò il [redacted] ossia nella vigenza del vecchio testo dell'art.157, 1° comma, c.p. - modificato dalla legge 5.12.2005 n.251/05, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Gen. N.285 del 7.12.2005 ed entrata in vigore il giorno successivo – allorché il tempo necessario a prescrivere i delitti puniti con una pena non inferiore a cinque anni, quali l'omicidio colposo ex art.589, I co., c.p., era di anni dieci, applicabile al risarcimento dei conseguenti danni si sensi dell'art.2947, III comma, c.c., non operando in sede civile il principio penalistico di retroattività della norma più favorevole; cfr. Cassazione civile, sez. III, 25/03/2016, ud. 11/01/2016, dep.25/03/2016, n. 5964).

Sussiste la legittimazione attiva degli attori, avendo costoro provato, mediante la certificazione anagrafica in atti (atti di nascita con indicazione della paternità e maternità, nonché estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, vd. fasc. attoreo), il rapporto di parentela e coniugio col defunto; quanto a coloro che agiscono anche iure hereditatatis si osserva che, a fronte della delazione all'eredità discendente dalla legge, l'esercizio in giudizio di un diritto facente capo al de cuius può di per sé valere quale accettazione tacita dell'eredità ex art.476 c.c. (cfr. Cass., Ordinanza n. 6745 del 19/03/2018, Rv. 647819 – 01; n. 22223 del 20/10/2014, Rv. 633200 - 01; n. 14081 del 01/07/2005, Rv. 582927 - 01).

Ciò chiarito, sussiste la responsabilità della convenuta per il decesso di *Controparte_6* .

Giova premettere per costante giurisprudenza, la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente ha natura contrattuale (ex multis, vd. Cass. n.18610/2015; Cass. n. 1620/2012; Cass. Sez. Un. 13533/2001), sicché questi dovrà provare il contratto, il peggioramento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia nonché il nesso causale tra questi ultimi eventi ed il dedotto inadempimento delle obbligazioni sanitarie; una volta assolto tale onere, spetterà poi alla struttura sanitaria dimostrare l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un fattore imprevedibile e perciò inevitabile con l'ordinaria diligenza (vd. Cassazione civile, sez. VI, 21/03/2018, ud. 23/01/2018, dep.21/03/2018, n. 7044; vd. anche SS.UU. n.577/08).

Tale inquadramento va indubbiamente applicato ai danni lamentati *iure hereditatis* dagli odierni attori mentre appare meno convincente in ordine ai danni da costoro lamentati *iure proprio*, rispetto ai quali sembra preferibile ricondurre la responsabilità della struttura sanitaria all'ambito extracontrattuale; ciò per il dato, che invero appare ostativo, dell'insussistenza di un rapporto contrattuale tra i congiunti e la struttura (vd. anche art.1372 II comma, c.c.); costoro, allorché

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

agiscono per far valere il danno da perdita del rapporto parentale (e/o un danno biologico proprio o danno patrimoniale scaturito dal lutto), lamentano ciascuno la lesione di un diritto a sé facente capo che resta estraneo al rapporto contrattuale ospedale / paziente; il Tribunale è consapevole del diverso orientamento assunto in tempi recenti della S.C., che ha ricondotto all'alveo contrattuale la responsabilità della struttura anche per i danni patiti *iure proprio* dai prossimi congiunti della vittima primaria, appoggiandosi agli effetti protettivi del contratto di spedalità (vd. ad es. Cassazione civile, sez. III, 19/03/2018, ud. 12/12/2017, dep.19/03/2018, n. 6689); tuttavia, i precedenti ivi citati a suffragio di tale conclusione (Cass. 11/05/2009, n. 10741; Cass. 02/02/2010, n. 2354; Cass. 02/10/2012, n. 16754) ed in ordine ai quali la Corte ha sviluppato la figura degli effetti protettivi del contratto verso terzi, sono tutti relativi a casi, invero alquanto specifici e peculiari, di contratti inerenti gestanti/partorienti e di nascite di bambini affetti da gravi patologie, anche non dovute in sé stesse ad insipienza medica. La complessità e molteplicità dei profili presenti in detti casi rende alquanto problematica la meccanica trasposizione dei principi per essi valevoli a tutti i contratti di spedalità in quanto tali. Ciò sia per la sopra indicata estraneità dei congiunti e dei diritti da costoro vantati iure proprio al contratto di spedalità, il quale è in sé preordinato e strutturato in funzione del soddisfacimento di un diritto altro, ossia la salute del paziente, al quale soltanto le prestazioni che ne sono oggetto vengono modulate, sia perché la tutela dei diritti propri dei congiunti è comunque assicurata in sede di responsabilità aquiliana, sicché non si rinviene un vuoto di tutela, sia perché, infine, anche a fronte di contratti "istituzionalmente" destinati a soddisfare anche le esigenze di terzi (si pensi al contratto di lavoro subordinato: artt.36, 1° co., Cost.), la S.C. continua a ricondurre all'art.2043, c.c. il titolo di responsabilità invocabile dai congiunti ove agiscano iure proprio verso la controparte contrattuale del deceduto (cfr., Cass., Ordinanza n. 907 del 17/01/2018, Rv. 647127 – 01; vd. anche Cass., Sentenza n. 2 del 02/01/2020, Rv. 656405 - 01).

La questione appare comunque poco rilevante nel caso di specie, risultando comunque la prova di una condotta colposa della struttura ospedaliera da ritenersi in nesso eziologico con il decesso del paziente.

Consta infatti sia a prova del contratto (essendo incontestato e comunque documentalmente provato il ricovero del *CP_6* presso l' *Organizzazione_1* gestito dalla *Cont* convenuta); dell'insorgenza delle infezioni da Stafilococcus Epidermidis nonché da Psuedomona Aeruginosa durante la degenza (e quindi della natura nosocomiale delle stesse, vd. c.t.u., pag. 13; ciò a fronte dell'obbligo della struttura, rientrante nella stessa diligente esecuzione delle prestazioni sanitaria, di assicurare che i materiali e strumenti impiegati per trattare il paziente e/o le persone preposte alla

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

cura dello stesso, che pertanto lo manipolano e/o entrano in contatto con lui, non siano veicolo di contagio e dunque causa di insorgenza di patologie) nonché del nesso eziologico tra la sepsi prodotta dalle predette infezioni ed il decesso del paziente (vd. c.t.u., pag.20). La struttura ospedaliera non solo non ha dimostrato di aver adottato le misure preventive necessarie a scongiurare o comunque ridurre al minimo il rischio di infezioni, ma ha piuttosto fornito prova del proprio ritardo nell'adozione della misura cautelare che viene, dalla stessa struttura ospedaliera così come nella c.t.u., indicata quale primaria, in quanto dotata della maggiore efficacia nel ridurre drasticamente il rischio di contagio, ossia il lavaggio e disinfezione della mani (vd. c.t.u., pag.15; vd. Provvedimento Direzione Sanitaria ospedaliera [redacted] all.to alla Memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1 di parte convenuta); la *Cont* ha depositato in allegato alla Memoria ex art.183 VI comma c.p.c. n.1 una serie di documenti inerenti le misure di prevenzione delle infezioni adottate dall' *Org_1* dalla quale tuttavia emerge che il Protocollo di lavaggio delle mani venne adottato solo con Provvedimento [redacted] ossia dopo il decesso del *CP_6*, sebbene nello stesso Protocollo si richiamino indagini scientifiche sul tema anche risalenti e benché già con circolare *Organizzazione_2* n. *Or* del 20.12.1985 si evidenziasse come le mani del personale costituissero uno dei principale veicoli di contagio (vd, punto 5.3 Circolare cit.); a ciò si aggiunga che tale circolare evidenzia la particolare esposizione dei pazienti ai quali, come nel caso di specie, vengono applicati cateteri, potendo anche questi facilitare il contagio (vd. punto 5.4). Considerato che tale misura viene nello stesso Provvedimento *Cont* definita non solo efficace ma anche tra le più economiche; che tuttavia venne adottata solo alla fine del 2015 benché fosse noto già da trent'anni che le mani del personale costituissero uno dei principali mezzi di contagio; che il paziente, durante la degenza, fu ripetutamente manipolato dal personale sanitario per le pratiche di assistenza (vd. diari clinici circa le visite, medicazioni ecc., cartelle cliniche fasc. attoreo) e fu durante la degenza che egli sviluppò ben due infezioni, deve ritenersi sussistente la condotta colposa della struttura convenuta e ragionevolmente certa l'imputabilità ad essa del contagio e del conseguente decesso (soddisfacendosi così anche il più gravoso onere probatorio gravante sugli attori in chiave extracontrattuale).

Venendo ad esaminare i danni lamentati, vanno respinte le domande di risarcimento del danno biologico psichico *iure proprio* allegato dagli attori non sussistendo alcuna prova sul punto; parimenti vanno respinte le domande di risarcimento dei danni patrimoniali proposte dalla *Parte_1* non essendo stata provata alcuna spesa funeraria (ben dimostrabile documentalmente, con conseguente impossibilità di ricorrere ad una valutazione equitativa ex art.1226 c.c., la quale non è un strumento per sopperire alle lacune probatorie della parte) né la dedotta, sopravvenuta

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

impossibilità di svolgere l'attività di casalinga e/o di aver per tale ragione sopportato spese per farsi sostituire in detta attività.

Non è configurabile il lamentato danno "tanatologico" in capo al defunto, posto che la morte non costituisce la massima lesione della salute, ma attinge il diverso bene della vita; tuttavia, essa importa altresì la perdita della capacità giuridica del soggetto colpito, il quale ultimo non può dunque acquisire diritti da trametterе in via ereditaria; neppure vi è prova del danno "catastrofale" (o da lucida agonia), posto che, come documentato dalla cartella clinica, il paziente era affetto da declino cognitivo e demenza senile (in Anamnesi al momento del ricovero il 13.07.05, allorché le informazioni sul paziente furono fornite dalla moglie, si annota demenza senile da un anno; nel Decorso clinico, alla stessa data, si riporta che il paziente è già da anni affetto da declino cognitivo e deficit del linguaggio; più volte nel corso della degenza viene riportata la medesima condizione di demenza senile; ad es. ingresso reparto Medicina riabilitativa l'11.08.05; consulenza infettivologica del 9.08.05; Scheda trattamento riabilitativo del 25.08.05 vd. anche risposta alle Osservazioni di parte dei CC.TT.UU. sul punto; deve pertanto ritenersi inattendibile la difforme ed isolata valutazione infermieristica del 29.08.2005); tale condizione che non gli consentiva di percepire con lucidità la realtà circostante e di comprendere il proprio stesso stato di salute: non vi è dunque prova che l'interessato abbia compreso di essere in procinto di morire e di aver patito l'angoscia che di regola accompagna tale momento. La condizione di salute psichica del *CP_6* esclude altresì che costui abbia potuto patire un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, posto che la sua patologia psichica - oltre a privarlo delle facoltà necessarie all'esercizio in proprio di tale diritto - gli impediva di avvedersi di una lesione di esso e di patire conseguenti sofferenze.

Quanto al danno da perdita del rapporto parentale - rapporto costituzionalmente tutelato (artt.2, 29, 30 Cost.) e quindi costituente un bene giuridico seppur per sua natura non stimabile in termini economici – si rammenta che la relativa nozione abbraccia tutti i pregiudizi non economicamente valutabili che la morte comporta per il congiunto sopravvissuto (vd. ex multis Cass., n.28423/08: "*Il danno non patrimoniale derivante dalla perdita di un prossimo congiunto non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito*."), ossia tutte le conseguenze che, tanto sul piano della sofferenza morale che su quello dinamico-relazionale, hanno afflitto il congiunto superstite per effetto del decesso; si tratta di un danno da allegare e provare nella sua duplice dimensione, seppur anche in via presuntiva ("*In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso." Cass., , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 – 01; vd. anche Cass., Ordinanza n. 907 del 17/01/2018, Rv. 647127 - 03), non circoscritto, quanto alla sua configurabilità, alla sola famiglia nucleare né necessariamente ancorato al requisito della convivenza ("*In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto*." Cass., Ordinanza n. 7743 del 08/04/2020, Rv. 657503 - 01); nel caso di specie, tutti gli attori ad eccezione di *Controparte_1* (sorella del defunto, [redacted] risultano residenti al medesimo indirizzo [redacted]; sebbene ciò non attesti in sé la coabitazione (posto che ad un determinato civico ben possono corrispondere distinte unità immobiliari e che dai certificati di residenza di *CP_1* e *[...] Persona_1*, ove si riporta anche il numero di [redacted] emerge che ciò ricorre anche nel caso di specie) risulta comunque che la maggior parte della compagine familiare viveva in un unico stabile, circostanza che, unitamente agli stretti legami di parentela, avalla la prospettata quotidianità dei contatti col defunto.

Ciò premesso, deve ritenersi sussistente il lamentato danno da perdita parentale con riguardo a tutti gli attori fuorché la minore *Persona_1*, nata nell [redacted] la quale aveva soltanto tre anni alla morte del nonno, sicché non era con ogni evidenza in grado di percepire l'evento occorso e di comprenderne la portata nonché di patire delle sofferenze ad esso collegate; a ciò si aggiunga che la patologia psichica - demenza senile - che affliggeva il defunto almeno nell'ultimo anno di vita (vd. Anamnesi raccolta all'ingresso in U.O. di Neurologia ospedaliera, fasc. attoreo), corrispondente al terzo anno di vita della nipote: in altri termini i due soggetti versavano entrambi –

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

seppur per ragioni diverse – in condizioni tali da precludere lo sviluppo di una relazione la cui mancanza possa essere percepita dalla superstite come con un minus e *pejus*.

Quanto alla liquidazione del danno in favore degli altri attori, si ritiene di muovere dai valori indicati nella Tabella del Tribunale di Milano; benché la S.C. abbia chiarito come essa non rappresenti - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale (vd. Cass., Sentenza n. 29495 del 14/11/2019, Rv. 655831 - 01), i criteri di redazione della tabella rispecchiano quelli dettati dalla giurisprudenza di legittimità (vd. ad es. Cass., Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 cit.); tenuto conto di tutti i fattori influenti sull'entità del danno e richiamati nei precedenti della S.C. sopra citati (nonché in particolare, delle seguenti circostanze: da un lato, della risalente relazione coniugale tra il defunto e la *Parte_1* che avevano contratto [redacted] sicché il decesso obiettivamente implicò per la predetta un radicale mutamento del proprio stile di vita, da quasi un cinquantennio strutturato "a due"; dall'altro, il fatto che il decesso, per il tempo in cui avvenne, non ha precluso la piena realizzazione del progetto di coppia e familiare intrapreso col matrimonio e che il numero di figli e nipoti allevia la solitudine derivante dalla vedovanza; con riguardo agli altri attori, si rileva che la coesione della compagine familiare, abitante nel medesimo stabile e nelle vicinanze del defunto per quanto attiene la sorella, rese quotidianamente "presente" la perdita; al contempo, va osservato che la morte è sopraggiunta quando l'interessato era comunque in età avanzata, sicché essa non ha impedito il naturale sviluppo delle relazioni fraterna e padre/figli nonché nonno e nipoti, salvo quanto sopra detto per la minore *Persona_1*). Alla luce di quanto sin qui esposto, si liquidano €.180.000,00 attuali quanto alla coniuge *Parte_1*, €.166.000 attuali per ciascun figlio, €.50.000,00 attuali per la sorella, €. 25.000,00 attuali per ciascun nipote, salvo quanto sopra detto per *Persona_1*.

Su detti importi sono altresì dovuti gli interessi legali dalla morte del congiunto, a titolo di lucro cessante per compensare la mancata disponibilità delle somme dovute, da calcolarsi secondo i criteri esposti nella nota sentenza delle SS.UU. n.1712/95 per evitare ingiustificate locupletazioni.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base a mente del D.M. 55/14 così come modificato dal D.M. 37/18; le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, si pongono definitivamente a carico della parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie parzialmente le domande proposte dagli attori *Parte_1* *Controparte_1* in proprio; *Controparte_2*; *Controparte_3*; *Controparte_4*; *Controparte_1*;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922

Controparte_5 ; *Controparte_6* ; *Controparte_7* e per l'effetto, condanna la convenuta *Controparte_8* al pagamento di: €.180.000,00 oltre interessi come in parte motiva in favore di *Parte_1* ; €.166.000,00 ciascuno, oltre interessi come in parte motiva, in favore di *Controparte_1* in proprio; di *Controparte_2* ; di *[...] CP_3* ; di *Controparte_4* ; €.50.000,00 oltre interessi come in parte motiva, in favore di *Controparte_1* ; €.25.000,00 ciascuno oltre interessi come in parte motiva in favore di *Controparte_5* ; *Controparte_6* ; *Controparte_7* ;

condanna altresì la *CP_8* alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori sopra detti, che liquida in €.36.145,20 per compensi oltre spese di c.u., rimb. forf. i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore degli Avv.ti [redacted] e [redacted] dichiaratisi antistatari;

rigetta la domanda proposta da *Controparte_1* quale esercente la responsabilità sulla minore *Persona_1* e per l'effetto, lo condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta *Controparte_8* che liquida in €.12.678 oltre rimb. forf. i.v.a. e c.p.a..

pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

L'Aquila, 24.04.20 Il Giudice, Dott. Monica Croci

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-922